

Firmato digitalmente da: VESCUSO GIUSEPPE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 29/08/2022 10:46:56



Sentenza n. 202/2022
Depositato il 06/09/2022
Il Segretario
ARIANNA ESPOSTO

Il Presidente

GIOVANNI FRANCESCO CICERO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di TREVISO Sezione 01, riunita in udienza il 09/03/2022 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

CICERO GIOVANNI FRANCESCO, Presidente

VESCUSO GIUSEPPE, Relatore

CAMPION ROBERTO, Giudice

in data 09/03/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 239/2021 depositato il 23/10/2021

proposto da

Difeso da

Matteo Frisacco - FRSM779P29L407U

ed elettivamente domiciliato presso matteofrisacco@legalmail.it

contro

Comune di Treviso - Piazza Delle Istituzioni 49/e 31100 Treviso TV

Difeso da

Antonello Coniglione Servizio Affari Legali - CNGNNL67H07L157K

Giampaolo De Piazzì Servizio Affari Legali - DPZGPL64C05A662Y

ed elettivamente domiciliato presso avvocaturacivica.comune.treviso@pecveneto.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. :

- sul ricorso n. 240/2021 depositato il 23/10/2021

proposto da

Difeso da

Matteo Frisacco - FRSM79P29L407U

ed elettivamente domiciliato presso matteofrisacco@legalmail.it

contro

Comune di Treviso - Piazza Delle Istituzioni 49/e 3100 Treviso TV

Difeso da

Antonello Coniglione - CNGNNL67H07L157K

Giampaolo De Piazzì - DPZGPL64C05A662Y

ed elettivamente domiciliato presso avvocatracivica.comune.treviso@pecveneto.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO :

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente, presentando due distinti ricorsi, ha impugnato l'Avviso di Accertamento Provvedimento emessi dal Comune di Treviso, il primo relativo al mancato versamento della TASI, anno imposta 2015 e il secondo relativo al mancato versamento dell'imposta IMU, anno d'imposta 2015, entrambi ricevuti in data 16.04.2021.

L'unico motivo di impugnativa contenuto negli atti introduttivi riguarda l'asserita intervenuta prescrizione del credito vantato dal Comune di Treviso.

Il ricorrente conclude chiedendo che la Commissione dichiari illegittimi gli Avvisi di Accertamento impugnati di cui in epigrafe, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.

Il Comune di Treviso si costituisce contestando gli assunti avversi, producendo documentazione a sostegno

delle proprie ragioni. Sull'unico motivo esplicitato nei ricorsi, fornisce argomentazioni volte a confutare quanto eccepito dal ricorrente ed insiste per il rigetto dei ricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva, dopo l'audizione delle parti e, dopo attento esame della documentazione depositata, che i ricorsi debbano essere rigettati.

Parte ricorrente, correttamente sostiene che l'art. 67 D.L. 18/2020 ha comportato allungamenti sui termini di notifica degli atti impositivi da parte delle amministrazioni pubbliche. Nel caso di cui trattasi si deve applicare il differimento di 85 giorni previsto dal menzionato articolo, in virtù del quale gli atti con i quali i Comuni contestano le irregolarità Imu/Tasi ecc., relative all'annualità 2015 potevano essere validamente notificati sino al 26

marzo 2021.

Il ricorrente sostiene che gli Avvisi impugnati sono illegittimi in quanto notificatigli entrambi in data 16.04.2021 e, pertanto, sono ricaduti nella prescrizione quinquennale.

La Commissione osserva che il Comune di Treviso ha effettuato la richiesta di notifica tramite raccomandata all'ufficio postale degli Avvisi impugnati in data 11.03.2021, prima, quindi, dello spirare del termine del 26.03.2021.

Per questo motivo, le notifiche degli IMU e Tasi 2015 sono corrette e non comportano ricadute negative in termini di prescrizione.

La questione posta va ricondotta al principio della scissione della notifica, frutto di una importante elaborazione della Corte costituzionale. L'art. 149 c.p.c. consente, nei casi in cui non sia espressamente vietato dalla legge, di eseguire la notificazione degli atti giudiziari anche a mezzo del servizio postale. La disciplina delle notifiche a mezzo del servizio postale è contenuta nella legge 20 novembre 1982 n. 890, norma estesa anche agli atti amministrativi della pubblica amministrazione per effetto degli articoli 12 e 14 ivi indicati.

Con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, la Corte Costituzionale ha affrontato il tema delle conseguenze derivanti dal momento di perfezionamento della notifica ai danni del notificante, dichiarando l'art.149 c.p.c. e l'art. 4 comma 3 L.890/82 costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevedono che la notifica degli atti da effettuarsi a mezzo del servizio postale si perfezioni, per il richiedente, non già alla data in cui l'atto è ricevuto al destinatario dall'organo incaricato, ma a quella, anteriore, in cui il richiedente abbia consegnato l'atto al suddetto organo.

Il principio sancisce che, gli effetti giuridici che la legge fa dipendere dalla notifica dell'atto si produrranno con riferimento alla data in cui l'atto deve considerarsi entrato nella sfera di conoscibilità del suo destinatario. Il principio della Corte mira a tutelare il notificante dalle negative conseguenze dovute a possibili ritardi imputabili all'organo notificante.

Aggiunge la Corte che si tratta di un principio che trova applicazione in tutti i casi in cui le operazioni di notifica sono demandate a un soggetto terzo. La stessa sentenza n. 477/02 precisa che il meccanismo della scissione soggettiva "...per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione". Si richiama l'ordinanza della Cassazione 2030 del 26 gennaio 2017 che qualifica il rapporto tra Agenzia delle Entrate e Comune per la notifica di un atto come mandato ex lege per cui, il momento rilevante per l'esercizio dell'azione di decadenza è la data di consegna dell'atto da notificare.

Il Comune di Treviso, nel caso di cui trattasi, si è avvalso di un soggetto terzo per la notificazione – servizio

postale – pertanto il principio della scissione soggettiva nel perfezionamento delle notificazioni trova perfetta applicazione.

Per le motivazioni di cui sopra, la Commissione rigetta i ricorsi del ricorrente. Le spese seguono il principio di soccombenza.

La Commissione

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi riuniti. Spese di lite a carico della parte soccombente che si liquidano in euro 500,00.